

Lotto Unico
Capitolato Speciale

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA AUTO

Stipulata tra:

Città di Guidonia Montecelio

Piazza Matteotti, 145 - 00012

Guidonia Montecelio (RM)

P.IVA n° 01116291004

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°

Effetto: dalle ore 00.00 del 01.08.2018

Cessazione: alle ore 24.00 del 31.07.2021

Premio lordo annuale € 54.500,00

Sezione 1 – Definizioni

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La Compagnia offerente potrà eventualmente allegare proprio testo di condizioni generali RCA Libro Matricola in aggiunta al presente (volto ad esempio ad illustrare meglio il funzionamento dei vari sistemi tariffari RCA, etc). Resta inteso che, in caso di conflitto, prevarrà il presente testo di gara. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Accessorio	Installazione stabilmente fissata al veicolo, non facente parte della dotazione di serie e non rientrante nella definizione di optional.
Alluvione	Inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, dovuti anche ad effetto di terremoto.
Amministrazione	La Città di Guidonia Montecelio (RM)
Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 C.C. e/o la garanzia data con il contratto
Attestazione dello stato di rischio:	Il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente
Contraente:	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Degrado:	Deprezzamento dovuto a età o stato di conservazione del veicolo.
Ebbrezza:	Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Esplosione:	Sviluppo di vapori o gas ad alta temperatura, causato da reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.
Eventi Atmosferici:	Tempeste, bufere, uragani, grandine e trombe d'aria.
Eventi Socio-Politici:	Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, nonché danni causati agli enti assicurati – anche mediante ordigni esplosivi – da scioperanti o persone (alle dipendenze o meno dell'Assicurato) che partecipino a tumulti popolari o sommosse o che diano luogo, sia in associazione che individualmente, atti vandalici o dolosi, compresi sabotaggio e terrorismo.
Franchigia:	La parte di somma assicurata, espressa in cifra fissa o percentuale che viene detratta dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro.

Fulmine:	Scarica elettrica luminosa che si manifesta nell'atmosfera.
Furto:	Sottrazione di veicolo parziale o totale, consumata o tentata, compresi i danni generati al veicolo in esecuzione o in conseguenza del furto.
Garanzia:	Il singolo rischio coperto dall'Assicurazione.
Impianto elettrico:	Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.
Implosione:	Repentino cedimento di un contenitore per carenza di pressione interna.
Incendio:	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro all'Assicurato e/o Beneficiario.
Infortunio:	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una invalidità temporanea.
Invalidità permanente:	La perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione (invalidità assoluta), o la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità parziale).
Istituto di cura:	Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
Legge:	Il D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e natanti.
Optional:	Installazione fissata stabilmente al veicolo, fornita dalla casa costruttrice tramite incremento del prezzo di base a listino.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente all'Impresa
Proporzionale:	Il rapporto tra il capitale garantito ed il valore effettivo del bene assicurato (art. 1907 cc.).
Rapina:	Sottrazione di valore parziale o totale, consumata o tentata, tramite violenza o minaccia su persone, compresi i danni generati al veicolo in esecuzione o in conseguenza della rapina.
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
Ricovero:	La degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.
Risarcimento:	La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto:	Percentuale di danno indennizzabile che l'Assicurato mantiene a proprio carico per ogni sinistro, con un minimo eventualmente pattuito.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro:	Evento causa del danno
Sinistro senza seguito:	Il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere
Società / Impresa:	La Compagnia Assicuratrice

Sezione 2 Condizioni generali di assicurazione**Art. 1 - Variazioni del rischio**

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
3. La mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione di eventuali circostanze che comportino aggravamento del rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni rilasciate all'atto della stipula del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento, purché non siano avvenute con dolo.
4. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
5. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 00.00 del 01.08.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.07.2021.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31.07.2021.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio

annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al __/__/2018 e al __/__/ di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (__/__/2018) se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento (intendendo per tale il giorno in cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

E' facoltà dell'Assicuratore concedere, in situazioni particolari e dietro specifica richiesta scritta dell'Ente, deroghe alle scadenze temporali citate nel presente articolo. Tali eventuali deroghe – ove concesse – si riferiranno alla sola scadenza imminente e non costituiranno precedente per il futuro.

Ai fini dell'attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l'attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Revisione del prezzo

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 1 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi.
2. L'Amministrazione contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 6 - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 5 "Revisione del prezzo" tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90

(novanta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 15 "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 5 "Revisione del prezzo" e 6 "Clausola di recesso" e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 5 "Revisione del prezzo" dalla ricezione della citata dichiarazione.

Si conviene che, l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 8 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax, email o simili) indirizzata alla Società oppure all'Agenzia a cui la polizza è stata assegnata per la relativa gestione.

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 - Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. . L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 14 - Regolazione del Premio

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni/sospensioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio, per ciascun veicolo, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto dall'Art. 9) – Sezione 3 “Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo”, le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione del relativo certificato e della Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, telegramma, telefax o pec con cui è stata notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione.

In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 90° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio formalmente corretta.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri subiti dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 15 - Produzione di informazioni sui sinistri

1. Entro due mesi dalla scadenza di ogni annualità ed in ogni caso due mesi prima della scadenza contrattuale, ed entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale (Microsoft Excel®, come da file Allegato “Città di Guidonia Montecelio - Tabella RC Auto.xlsx”) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
 - b. la data di accadimento dell'evento;
 - c. la data della denuncia;
 - d. la tipologia dell'evento, con breve descrizione;
 - e. la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
 - f. la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
 - g. l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - i. sinistro agli atti, senza seguito;
 - ii. sinistro pagato parzialmente, in data _____ con liquidazione pari ad € _____;
 - iii. sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad € _____;
 - iv. sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad € _____.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,5% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a sessanta giorni.
3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 16 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - Sostituzione del Certificato

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, la Società vi provvederà previa semplice richiesta scritta.

Art. 22 - Trasferimento della Proprietà del Veicolo

Il trasferimento della proprietà del veicolo comporta, di norma, anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo stesso.

Il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

Art. 23 - Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.

SEZIONE 3 – RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**Art. 1 - Oggetto Dell'assicurazione**

L'Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto che ha per base un Libro Matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) in caso di documento di guida scaduto se non viene rinnovato entro tre mesi dal sinistro;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Con riferimento a somme pagate a causa della inopponibilità al terzo delle eccezioni normate dal presente articolo, ed in parziale deroga, la Società rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del conducente al momento del sinistro (o di persone che per lui debbano rispondere), che della Città di Guidonia Montecelio nei casi citati dalle lettere: a) ed e).

In tutti gli altri in cui la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

Art. 3 - Massimali Di Responsabilità Civile

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sotto indicati massimali:

PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI:

€ 7.290,00 per sinistro, con il limite di
€ 6.070.000,00 comunque garantito per danni a persone e di
€ 1.220.000,00 comunque garantito per danni a cose

PER TUTTI GLI AUTOCARRI:

€ 12.000.000,00 per sinistro, con il limite di

€ 10.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di

€ 2.000.000,00 comunque garantito per danni a cose

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Slovacca, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: quest'ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 5 - Formule tariffarie

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) **tariffa bonus/malus:** che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato al successivo Art. 7);
- b) **tariffa fissa:** senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

Art. 6 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di

periodi successivi:

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 20 giorni dal suo verificarsi, o dal giorno in cui l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 7 bis - Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicurato re del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 7 ter - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 7 bis), la richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni".

Art. 7 quater - Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 8 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Amministrazione; in caso di disaccordo è facoltà dell'Amministrazione nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società. In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art. 9 - Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

SEZIONE 4 - Rischi Accessori
(Garanzie valide solo per i veicoli con indicata la somma assicurata)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori di qualsiasi genere, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso del veicolo, per le seguenti fattispecie:

Art. 1 - GARANZIE**Art. 1.1 - Incendio**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- azione del fulmine

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Art. 1.2 - Furto, rapina, estorsione

La Società risponde:

- della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione
- dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati
- dei danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento
- dei danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
- dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non
- dei danni alle parti interne del veicolo

Art. 1.3 - Eventi socio-politici ed atmosferici

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre

Per tutte le garanzie di cui agli Artt. 1.1), 1.2) e 1.3), l'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonovisivi
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme assicurate per singolo veicolo

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- determinati da vizi di costruzione.

Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 4 - Modalità di denuncia dei sinistri

Relativamente alla presente sezione, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio addetto alla gestione dei sinistri del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, del luogo e della data di accadimento del sinistro, ed il nominativo di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:

➤ per le garanzie di cui agli Art. 1.1) – Incendio

- in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite

➤ per le garanzie di cui all'Art. 1.2) – Furto, Rapina, Estorsione

- in caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite In ogni caso copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

Art. 5 - Modalità di liquidazione del danno (per tutti i veicoli)

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 1.1) e 1.2) della presente sezione 3, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

L'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Art. 7 - Clausola arbitrale

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede della Contraente.

I periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose

medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;

b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle predette operazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 8 - Riparazione – Sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 9 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito al precedente Art. 8) Riparazione - Sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

Art. 10 - Franchigie e scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione 3 indicate:

- all'Art. 1.1) Incendio – sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 300,00;
- all'Art. 1.2) Furto, Rapina, Estorsione – sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 300,00;
- all'Art. 1.3) Eventi Socio-politici ed Atmosferici – sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Sezione 5
Condizioni Aggiuntive Valide Per L'assicurazione Di Rischi Non Compresi In Quella Obbligatoria
(Sempre Operanti)

A) Imbrattamento Della Tappezzeria

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000,00 per evento.

B) Rinuncia Alla Rivalsa

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2) – ESCLUSIONI E RIVALSA della Sezione 3, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti:

- 1) dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi:
 - a) nel caso di danni causati ai terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure – per i veicoli adibiti a trasporto cose – secondo quanto previsto dall'art. 54 – lettera d) del Nuovo Codice della Strada
 - b) nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada.
 - c) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
 - d) qualora il veicolo sia condotto da persona:
 - non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
 - con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
 - con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;
- 2) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
 - a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché l'Ente contraente non sia a conoscenza di tale situazione prima del sinistro.

C) Rottura Cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici o kasko).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 700,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

D) Perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

L) Ripristino airbag

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a

seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 1.500,00.

M) Infortunio del conducente

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme indicate in Polizza, gli Infortuni che l'Assicurato/Conducente subisca:

- i) in conseguenza della circolazione;
- ii) in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- iii) in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

Sono altresì indennizzabili gli Infortuni di cui alla lettera U), ancorché derivanti da:

- A. **Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo** - Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l'Assicurato/Conducente non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa;
- B. **Rischio eventi naturali catastrofici** - A parziale deroga dell'Articolo 1912 del Codice Civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l'Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati.

Di seguito vengono indicate le garanzie prestate:

- A. **MORTE** - La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza la morte dell'Assicurato/Conducente. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio. L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l'Indennizzo spettante per Invalidità permanente. Tuttavia, se l'Indennizzo per Invalidità permanente è stato pagato, ma l'Assicurato/Conducente muore entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo, i Beneficiari, o in difetto di designazione gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato/Conducente e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato/Conducente per l'Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza;
- B. **INVALIDITA' PERMANENTE** - La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità permanente, corrispondendo un Indennizzo calcolato sulla Somma assicurata (percentuale applicata sulla Somma Assicurata, per Invalidità permanente accertata fino al 60%; la Somma Assicurata per Invalidità permanente accertata superiore al 60%). La garanzia è prestata anche se l'Invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio;
- C. **RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO** - In caso di Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo i limiti indicati in polizza, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall' Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per:
 - a. gli accertamenti diagnostici;
 - b. gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l' intervento;
 - c. i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata;
 - d. gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'Infortunio, entro il limite del 50% della Somma assicurata;
 - e. le rette di degenza;
 - f. l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
 - g. il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro;
 - h. il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, entro il limite del 50% della Somma assicurata.

Le garanzie di cui alla presente lettera U), vengono prestate con l'applicazione dei seguenti massimali e franchigie:

- **MORTE** – massimale € 100.000,00;
- **INVALIDITA' PERMANENTE** – massimale € 100.000,00 con franchigia pari al 3%;
- **RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO** – massimale di € 2.500,00.

Criteri di Valutazione dei Rischi

Si precisa che:

1. l'intero parco veicoli dell'Ente, costituito da n° 55 veicoli a motore, è descritto nell'elenco di seguito allegato.
2. i mezzi sono individuati per modello, targa, data di immatricolazione o telaio.
3. viene indicata la percorrenza media annua dei veicolo (misurata in Km percorsi o ore di utilizzo).
4. Le valutazioni dello stato di rischio dei veicoli è desumibile dalla Piattaforma ANIA.
5. Viene allegata la copia dei libretti di circolazione dei n° 55 veicoli.
6. Viene allegata la copia delle attestazioni dello stato del rischio, relativo ai n° 55 veicoli, riferito all'anno 2017.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Elenco allegato al Capitolato Speciale di Polizza

Ramo	Polizza	Compagnia
Libro Matricola	230/118602144	Unipol SAI

massimale per sinistro:

Auto € 7.290.000,00 / Autocarri € 12.000.000,00

Stato di rischio al 11.12.2017 n. 55 veicoli				
Modello	Targa	Data Immatricolazione	Percorrenza Media Annuale (Km o Ore)	Valore Assicurato Furto/Incendio
Fiat PUNTO	CK961ML	30/07/2004	9846	na
Fiat PANDA	BC742HZ	25/02/1999	6166	na
Fiat PANDA	DJ363FK	09/07/2007	17247	na
Fiat FIORINO	BC532CX	04/02/1999	3308	na
Fiat PANDA	BC996TL	10/03/1999	5611	na
RENAULT	DJ965XV	05/06/2007	6665	na
ALFA ROMEO 159	DJ033XW	06/06/2007	14340	na
Fiat PUNTO	CM524LA	17/03/2004	4862	na
RENAULT	DJ803YL	26/06/2007	7240	na
RENAULT	EK255SA	28/12/2011	6209	Valore QUATTORRUOTE
Fiat PUNTO	DM356ZK	13/03/2008	6011	na
Fiat PANDA	DJ358FK	09/07/2007	13553	na
Fiat PANDA	BL911SF	31/03/2000	8059	na
Fiat 120 E Autobotte	BM758GY	14/06/2000	741	€ 11.500
RENAULT	CN554TL	22/04/2004	11866	na
Fiat PUNTO	DP492ZY	07/05/2008	8419	na
RENAULT	EK259SA	28/12/2011	9984	Valore QUATTORRUOTE
PALA GOMMATA	ACT056	27/09/2004	85 Ore	na
FIAT 35.8	BD618PG	14/05/1999	8372	na
Fiat PUNTO	DP491ZY	07/05/2008	8732	na
Fiat PANDA	BA622JY	26/11/1998	7816	na
FIAT 35.11	CC151CX	12/07/2002	1400	na
FIAT 35.11	ED711PH	22/07/2002	5700	na
Fiat FIORINO	BG214AE	28/09/1999	4141	na
Fiat PANDA	DJ359FK	09/07/2007	15421	na

Stato di rischio al 11.12.2017 n. 55 veicoli				
Modello	Targa	Data Immatricolazione	Percorrenza Media Annuale (Km)	Valore Assicurato F/I
Fiat STILO	BY710RZ	07/02/2002	7667	na
Fiat PUNTO	DP493ZY	07/05/2008	7993	na
Fiat PANDA	DJ360FK	09/07/2007	21644	na
Fiat PUNTO	DB344VH	21/04/2006	15346	na
ISUZU	DR676JJ	28/05/2008	6767	na
RENAULT	EK770JM	27/10/2011	13000	Valore QUATTORRUOTE
Fiat STRADA	BY907NS	25/02/2002	17500	na
ISUZU (RAGNO)	DR677JJ	28/05/2008	8500	na
TATA SAFARI	DD129DP	13/07/2006	ND	na
Fiat PANDA	CK963ML	30/07/2004	13000	na
Fiat PANDA	ER334SZ	08/05/2013	17500	Valore QUATTORRUOTE
AUTOSCALA	BD228XK	09/07/1999	8500	na
Fiat PUNTO	CE423XS	08/04/2003	11458	na
Fiat PANDA	CK962ML	30/07/2004	15492	na
Fiat PUNTO	CE424XS	08/04/2003	11960	na
Fiat PUNTO	CE425XS	08/04/2003	2356	na
Fiat PUNTO	DJ362FK	09/07/2007	7859	na
Fiat PANDA	CK964ML	30/07/2004	8242	na
Fiat PUNTO	DJ361FK	09/07/2007	14477	na
Fiat PUNTO	DJ357FK	09/07/2007	16717	na
Fiat PANDA	CK965ML	30/07/2004	13562	na
Fiat PUNTO	EL974JP	11/01/2012	6600	Valore QUATTORRUOTE
Fiat STRADA	BJ969ZL	21/02/2000	6373	na
RENAULT	EK256SA	28/12/2011	7450	Valore QUATTORRUOTE
Fiat CROMA	DR728WR	04/07/2008	8000	na
ALFA ROMEO 159	DJ894FL	25/09/2007	4018	na
UFO DURSO	AFH670	30/05/2005	121 Ore	na
UFO DURSO	AFH671	30/05/2005	121 Ore	na
Fiat PANDA	YA626AM	02/07/2014	4695	Valore QUATTORRUOTE
Fiat PANDA	YA627AM	02/07/2014	4826	Valore QUATTORRUOTE